

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVI AMMORTIZZATORI PER LA DISOCCUPAZIONE

Con D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015, il Governo ha emanato le disposizioni normative che disciplinano la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), che andrà a sostituire integralmente l'ASpl e la mini-ASpl a decorrere dalle cessazioni involontarie del rapporto di lavoro intervenute dal 1° maggio 2015. Oltre a questo viene introdotta un'ulteriore forma di sostegno, l'ASDI, per i soggetti che, terminato il godimento della NASpl, si trovino ancora privi di occupazione e in particolare stato di bisogno, nonché una specifica prestazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (DIS- COLL). Vediamo in sintesi le novità più salienti.

NASpl

⇒ Requisiti

Dal 1° maggio 2015 i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative e il personale artistico, potranno accedere alla prestazione in presenza dei seguenti requisiti:

1. essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.1, co.2, lett.c), D.Lgs. n.181/00, ovvero essere nella condizione di chi sia immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa, avendo perso involontariamente il posto di lavoro;
2. poter far valere nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione almeno tredici settimane di contribuzione;
3. poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

⇒ Misura

Al fine di determinare l'indennità spettante al beneficiario occorre, per prima cosa, individuare la retribuzione mensile di riferimento ovvero la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (in sostanza l'imponibile evidenziato in Uniemens) diviso per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33.

Nel caso in cui la retribuzione mensile di cui sopra sia al massimo pari a € 1.195,00 (valore riferito al 2015) si perviene al valore dell'indennità mensile, applicando la percentuale del 75% alla retribuzione mensile predetta.

Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di € 1.195,00 il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e € 1.195,00. Il valore massimo dell'indennità, per espressa previsione della norma, rimane fissato, per il 2015, a € 1.300,00 (tale valore sarà poi annualmente rivalutato). L'indennità NASpl subisce una progressiva riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

⇒ Durata

La durata massima di erogazione della NASpl, sino al termine del 2016, è fissata nella metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni; tale formulazione determina che la massima durata sarà pari a 104 settimane. Dal 1° gennaio 2017 la fruizione sarà limitata a 78 settimane.

⇒ Domanda

Per l'ottenimento del beneficio il soggetto sarà tenuto a presentare istanza, solo con modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza. La prestazione, come già accadeva per l'ASpl, decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione e comunque non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

ASDI (assegno di disoccupazione)

L'ASDI, in vigore dal 1° maggio al 31 dicembre 2015, offre, ai soggetti in particolare condizione di bisogno che abbiano terminato il godimento della NASpl e siano ancora alla ricerca di occupazione, un'ulteriore strumento di sostegno al reddito. Per poter ricevere l'aiuto i soggetti dovranno aderire a un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego. Il progetto, che conterrà specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, impone al beneficiario, a pena di decadenza dal beneficio, la disponibilità a partecipare a iniziative di formazione.

La particolare condizione di bisogno verrà valutata in termini di Isee, secondo i parametri che saranno determinati con un successivo decreto interministeriale. Va da sé, quindi, che senza la regolamentazione la prestazione rimane per ora "sulla carta".

⇒ Durata e misura

La durata massima della prestazione viene fissata in 6 mesi (complessivamente quindi si potrebbe arrivare, con il massimo dei requisiti, a 30 mesi di ammortizzatore) e l'importo si attesta al 75% dell'ultimo trattamento di NASpl percepito, con il limite dell'ammontare dell'assegno sociale.

DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

La nuova prestazione viene riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva, che, come nei casi precedenti, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. La DIS-COLL spetterà ai collaboratori che possano vantare i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno tre mesi di contribuzione accreditati nella Gestione Separata;
- possano far valere nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo (€ 647,83) che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

⇒ Misura

Al fine della determinazione dell'indennità sarà necessario valutare il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti effettuati nell'anno di cessazione e nell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi. Con l'operazione precedente si determina il reddito medio mensile al quale, se pari o inferiore a € 1.195,00, sarà applicata la percentuale del 75%. Qualora il reddito medio mensile sia superiore al valore limite, la DIS-COLL sarà pari al 75% del valore di € 1.195,00, cui si aggiungerà il 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e € 1.195,00. Come per la NASpl il

valore massimo dell'indennità non potrà superare € 1.300,00 mensili. L'indennità subirà poi un decremento del 3%, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

⇒ *Durata*

La norma dispone che la forma di sostegno debba essere corrisposta per la metà dei mesi di contribuzione, e quindi con accredito intero, presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, ferma restando la durata massima di sei mesi .

⇒ *Domanda*

Per ottenere il beneficio il soggetto richiedente dovrà presentare, con modalità telematiche e a pena di decadenza, con modalità telematiche, apposita istanza all'Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Paola Fanfer